

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1420/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che abroga i regolamenti (CE) n. 347/96, (CE) n. 1924/2000, (CE) n. 1925/2000, (CE) n. 2508/2000, (CE) n. 2509/2000, (CE) n. 2813/2000, (CE) n. 2814/2000, (CE) n. 150/2001, (CE) n. 939/2001, (CE) n. 1813/2001, (CE) n. 2065/2001, (CE) n. 2183/2001, (CE) n. 2318/2001, (CE) n. 2493/2001, (CE) n. 2306/2002, (CE) n. 802/2006, (CE) n. 2003/2006, (CE) n. 696/2008 e (CE) n. 248/2009 in seguito all'adozione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7, paragrafo 10, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 7, l'articolo 17, paragrafo 5, l'articolo 21, paragrafo 8, l'articolo 23, paragrafo 5, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 25, paragrafo 6, l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafo 6, l'articolo 29, paragrafo 5, l'articolo 34, paragrafo 2 e l'articolo 35, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ sostituisce il regolamento (CE) n. 104/2000 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000, che è applicabile fino al 12 dicembre 2014.

(2) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 OCM ha introdotto cambiamenti significativi nelle disposizioni in materia di informazione dei consumatori, riconoscimento delle organizzazioni di produttori, estensione delle regole, pianificazione della produzione e della commercializzazione, riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, prezzi, intervento, notifiche e finanziamento.

(3) È pertanto opportuno abrogare i seguenti regolamenti di attuazione:

— regolamento (CE) n. 347/96 della Commissione, del 27 febbraio 1996, che istituisce un sistema rapido d'informazione sull'immissione in libera pratica di salmone nella Comunità europea⁽⁴⁾,

— regolamento (CE) n. 1924/2000 della Commissione, dell'11 settembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 per quanto riguarda la concessione del riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori del settore della pesca per il miglioramento della qualità dei prodotti⁽⁵⁾,

— regolamento (CE) n. 1925/2000 della Commissione, dell'11 settembre 2000, che stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽⁶⁾,

— regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca⁽⁷⁾,

— regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca⁽⁸⁾,

— regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca⁽⁹⁾,

— regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 12.9.2000, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 12.9.2000, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

- regolamento (CE) n. 150/2001 della Commissione, del 25 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da infliggere alle organizzazioni dei produttori nel settore della pesca per le irregolarità ai meccanismi d'intervento e che modifica il regolamento (CE) n. 142/98 ⁽¹⁾,
- regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾,
- regolamento (CE) n. 1813/2001 della Commissione, del 14 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni, la concessione e la revoca del riconoscimento alle organizzazioni interprofessionali ⁽³⁾,
- regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾,
- regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione ⁽⁵⁾,
- regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁶⁾,
- regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato ⁽⁷⁾,
- regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca ⁽⁸⁾,
- regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere *Thunnus* e *Euthynnus* ⁽⁹⁾,
- regolamento (CE) n. 2003/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁰⁾,
- regolamento (CE) n. 696/2008 della Commissione, del 23 luglio 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca ⁽¹¹⁾,
- regolamento (CE) n. 248/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹²⁾.

(4) Poiché le disposizioni del regolamento (UE) n. 1379/2013 in materia di organizzazioni di produttori, estensione delle regole, pianificazione della produzione e della commercializzazione, riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, prezzi, intervento e notifiche si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, i regolamenti (CE) n. 347/96, (CE) n. 1924/2000, (CE) n. 1925/2000, (CE) n. 2508/2000, (CE) n. 2509/2000, (CE) n. 2813/2000, (CE) n. 2814/2000, (CE) n. 150/2001, (CE) n. 939/2001, (CE) n. 1813/2001, (CE) n. 2183/2001, (CE) n. 2318/2001, (CE) n. 2493/2001, (CE) n. 2306/2002, (CE) n. 802/2006, (CE) n. 2003/2006, (CE) n. 696/2008 e (CE) n. 248/2009 devono essere abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Poiché le disposizioni del regolamento (UE) n. 1379/2013 in materia di informazione dei consumatori si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014, il regolamento (CE) n. 2065/2001 deve essere abrogato con effetto a decorrere dal 13 dicembre 2014.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di esame per il settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2001, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 246 del 15.9.2001, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 23.10.2001, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 313 del 30.11.2001, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 94.

⁽⁹⁾ GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 49.

⁽¹¹⁾ GU L 195 del 24.7.2008, pag. 6.

⁽¹²⁾ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazioni

1. I regolamenti (CE) n. 347/96, (CE) n. 1924/2000, (CE) n. 1925/2000, (CE) n. 2508/2000, (CE) n. 2509/2000, (CE) n. 2813/2000, (CE) n. 2814/2000, (CE) n. 150/2001, (CE) n. 939/2001, (CE) n. 1813/2001, (CE) n. 2183/2001, (CE) n. 2318/2001, (CE) n. 2493/2001, (CE) n. 2306/2002, (CE) n. 802/2006, (CE) n. 2003/2006, (CE) n. 696/2008 e (CE) n. 248/2009 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Il regolamento (CE) n. 2065/2001 è abrogato con effetto a decorrere dal 13 dicembre 2014.

3. Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi alle spese sostenute a norma del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
